

10.11.2021

FISCALE

TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI PROVINCIALI

Il trattamento fiscale dei contributi provinciali rispetta, in via generale, la disciplina prevista nel Art. 10-bis del Decreto-legge 137/2020 che conferma la detassazione dei contributi (anche quelli provinciali).

Precisamente la disciplina prevede che “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, **non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).**

La normativa esclude quindi ogni tipo di contributo erogato come sostegno alle imprese colpite dell'emergenza COVID-19 e precisa in modo esplicito che **questa disciplina si applica anche a contributi erogati da enti provinciali.**

Questa disciplina è, però, condizionata sia nell'ammontare dei contributi che dalle caratteristiche dell'impresa stessa. Da un lato l'ammontare dei contributi non può eccedere l'importo massimo di contributi ed aiuti COVID di Euro 1.800.000, dall'altro lato l'impresa in questione non si poteva trovare in situazioni di dissesto economico prima dell'inizio della pandemia. Il 31.12.2019 è previsto come data di riferimento. Il dissesto economico è una situazione prevista dall' Art.2 Co.18 del Regolamento UE 2014/651, per cui una società ha subito una riduzione del 50% del capitale sociale per via di perdite, è soggetta a un procedimento fallimentare o la società dimostra un indice di indebitamento superiore al 7,5 (a valori contabili) e un rapporto tra margine operativo lordo e interessi finanziari minore ad 1,00.

Da questa disciplina sono esenti le piccole e le microimprese (ai sensi dell'Allegato I del Regolamento UE 2014/651) che non si trovano in una procedura fallimentare.

In conclusione, se l'impresa non si trovava in una situazione di dissesto economico o in una procedura fallimentare prima dell'inizio dell'emergenza Covid19 (31.12.2019) e non ha percepito contributi per un importo superiore a Euro 1.800.000,00, i contributi provinciali ricevuti non costituiscono base imponibile per alcun tipo di imposta.

Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni.